



Tegna, 3 giugno 2015 Ris. Mun. 393/2015  
(aggiornamento Ris. Mun. 685/2022 del 20 dicembre 2022)

## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLA TASSA D'USO CANALIZZAZIONI

Il Municipio di Terre di Pedemonte,

### Richiamati

- i disposti della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA);
- il Regolamento delle Canalizzazioni, adottato dal Consiglio Comunale in data 7 ottobre 2014, ratificato dalla Sezione Enti locali il 24 marzo 2015;
- l'art. 37 cpv. 1 e 2 che prevedono: "l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA" e "la tassa è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti";
- l'art. 37 cpv. 3 che prevede: "la tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.80 e CHF 2.00 per m3 di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di CHF 50.00 per elemento allacciato";
- l'art. 37 cpv. 4 che prevede: "per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sulla superficie dell'elemento allacciato, tra un minimo di CHF 0.06 il mq e un massimo di CHF 0.12 il mq, ritenuto un minimo di CHF 50.00".
- l'art. 37 cpv. 5 che prevede: "per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici";

### Constatato

- che la tariffa applicata finora permette solo una parziale copertura delle spese fatturate dal citato Consorzio, contravvenendo così ai disposti del citato art. 37 cpv 1 e 2.

### emana

le seguenti disposizioni, valide a partire dal 1. gennaio 2023:

#### Tassa uso canalizzazioni (art. 37 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)

~~CHF 1.00~~ CHF 1.25 per m3 di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un minimo di CHF 50.00 per elemento allacciato;

#### Tassa uso canalizzazioni (art. 37 cpv. 4 Regl. Canalizzazioni)

CHF 0.10 per m2 di superficie, ritenuto un minimo di CHF 50.00;

#### Tassa di allacciamento (art. 36 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)

Abitazioni unifamiliari:	CHF 500.00	Abitazioni bifamiliari:	CHF 1'000.00
Abitazioni plurifamiliari:	CHF 1'500.00	Attività commerciali:	CHF 1'000.00;




**Tassa di allacciamento provvisoria – acque da cantiere (art. 38 cpv. 3 Regl. Canalizzazioni)**

fino a 500 m3 (acqua)	CHF 200.00 – da 501 a 1000 m3	CHF 400.00
da 1001 a 1500 m3	CHF 600.00 – oltre i 1500 m3	CHF 700.00.

In aggiunta alle tasse indicate verrà computata l'IVA del 7.7 %.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, al Consiglio di Stato. Sono unicamente ricevibili per la posizione indicata in rosso.

Per il Municipio:  
Il Sindaco:  Il Segretario:   
  
Fabrizio Garbani Nenni Guido Luminati

*Pubblicazione all'albo comunale e sul sito del Comune a decorrere dal 29 dicembre 2022 (ferie giudiziarie dal 18.12.2022 al 02.01.2023 – art. 16 Lpamm)*